STATUTO DELLA SOCIETÀ

 La Società Italiana delle Scienze è composta di quaranta soci tutti Italiani.

I. — L'oggetto precipio che la Società medesima si propone è di raccogliere e di pubblicare sotto il titolo di Memorie di Matematiche e di Scienze Fisiche e Naturali, i lavori più importanti de' soci, o anche di estranei alla Società, nel campo delle dette scienze, secondo le norme fissate in questo Statuto.

III. — Dei quaranta soci uno sarà Presidente, e durerà in carica sei anni. IV. — La Società avrà due Segretari scelti fra i soci, uno per le Matema-

tiche e le Scienze Fisiche, ed uno per le Scienze Naturali. Avrà pure un socio Amministratore residente in Roma.

V. — La Società, oltre i quaranta Soci Nazionali, avrà una classe formata di 12 Soci Stranieri; istituita per segnalare e onorare il merito nelle scienze in qualunque paese fuori d'Italia.

VI. — L'aggregazione nelle Classi de' Soci Nazionali e degli Stranieri si fari anl modo seguente. Per oggi piosto che renti vacante, dovat il Presidente col mezzo d'uno dei Segretari proporre sei nomi a ciascuno dei Soci Nazionali, il quale ne seguilerà uno, indicatodo in una scheda con la propria firma da iniviaria al Presidente. Quello dei sei che catro il termine di un mese dalla proposta raccoggilerà più saffragi, s'intenderà aggregato, Qualora Telezione per partià di voti riusciase indecisa fra due o più candidati, il Presidente avrà il voto di presondermaza per decidere sulla sectio.

Ogmano dei Soci nel rimandare la scheda col nome della persona da lui scelta, portà anche inscrivero un nome fuori del proposti dal Presidente. Nel caso che un nome si trovi coal ripetato in sei schede nella stessa votazione, dovrà il Presidente comprenderlo rat i sei che proportà nella prossima varcanza. Se più d'un nome si troverà raccomandato da sei Soci, il Presidente portà limitaria a proporre nella prossima nomia uno solo di esta

Se più posti di Soci Nazionali o Stranieri si troveranno vacanti, il Presidente non potrà proporre per ciascuna categoria di Soci se non la nomina di un Socio per volta.

Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente assistito da uno dei Segretari, il quale parteciperà ai Soci l'avvenuta elezione.

VII. — All'elezione del Presidente saranno invitati i Soci Nazionali con lettera circolare firmata dai due Segretari; ai quali i medesimi Soci faranno

tenere in iscritto il nome del socio che scelgono a Presidente. La pluralità dei voti, che arriveranno ai Segretari dentro il termine di due mesi dalla data del-l'invito, determinerà la elezione, che sarà dagli stessi Segretari annunziata ai Soci Nazionali.

Nel caso di parità di voti sarà Pensidente il Socio di più antica nomina. VIII. — Ciasmon dei Soci Nazionali ha facolt di far inserite negli Atti la relazione d'una scoperta tutile o altro scritto importante anche di persona aggregata, semprechi italiama i, a patto per altro che quello scritto o quella scoperta siano giudicati degni degli Atti stessi anche da un altro Socio, che verrà delegato segretamente dal Presidente, di vota in volta, all'esame del lavro presentato; e che il nome di questo Socio (quando il suo giudizio sia stato favorocole) si atampi insieme con quello del presentatora.

IX.— Nel caso che alcani di questi Antori non Soci, abbiano presentato tre Memorie giudicate degne d'essere inserite negli Arti della Società, il Presidente dovrà, per tre volte successive, aggiungere i loro nomi, segnandoli con asteriaco, ai sei che a tenor dell'articolo VI, presenta per l'elezione d'un Socio Nazionale.

X. — Le Dissertazioni o Memorie da pubblicarsi nei volumi della Società debbono essere scritte in lingua italiana. Quello dei due Segretari incaricati della pubblicazione degli Atti, che riovera il amanoeritto, dovrà apporvi la data del recapito, acciocché sia stampato con essa in fronte e per ordine di tempo. Che se l'opera sia voluminosa, può l'Autore distribuirla in due o più parti pei toni ausseguenti.

XI. — Tutto ciò che è destinato per gli Atti dev'essere nuovo, inedito de analogo alla indole scientifica di questi volumi, che non ammette sfoggio d'erudzione, nè moltitudine di note e citazioni.

XII. — I fogli stampati di ciascun volume non dovranno eccedere il musulo di casto. Le Memorie soprabbondanti resteranno in deposito pel tomo susseguente, o saranno restitutte agli Autori che le domandassero. Bensi, nel caso di soprabbondanza, le Dissertazioni degli Autori non Soci dovranno cedere il tuogo a quelle del Soci.

XIII. — La Società non si fa responsabile delle opere pubblicate negli Atti. Ogni autore dev'essere mallevadore delle cose proprie, come se le pubblicasse appartatamente.

XIV. — Non permette per altro la Società le invettive personali, e nè anche le critiche non misurate; sopra di che veglierà il Segretario rispettivo, e, avverandosi il caso, ne farà inteso il Presidente per un acconcio provvedimento.

XV. — Gli Autori, sia delle Memorie, sia di elogi avramo in dono cento semplari dei loro scritti, con frontespizio apposito e con la numerazione delle pagine e il registro ricominciati. Coloro che ne desiderassero di più pagheranno la apesa occorrente pel maggior numero di copie senza calcolare la composizione tipografica.

XVI. — Alle principali Accademie Nazionali ed Estere che mandano le loro pubblicazioni alla Società, ai Soci Nazionali ed ai Soci Stranieri sarà inviato un esemplare di ogni volume delle Memorie sociali che andrà successivamente uscendo alla luce.

XVII. — I doveri del Presidente, oltre i già mentovati sono: mantenere Posservanza dello Statulo; eleggere i Segretari ed il Socio Amministratore; avere in governo e cura ogni interesse della Società, rivedere a sottocrivre i centi dell'Amministrazione, partecipandone si Soci i risultati; e ragguagliare finalmente il successore dello stato degli affari nell'atto di cedeptil l'uffinio.

XVIII. — I due Segretari sono incaricati di raccogliere, ciascuno per la parte sua, le Memorie per gii Atti, curarne le correzioni tipografiche, l'incisione delle tavole, la spedizione delle medesiame Memorie agli Autori e la spedizione dei volumi degli Atti. Cureranno pure la corrispondenza del Presidente, e la spedizione dei diplomi, sui quali uno di essi aggiungerà la propria firma a quella del Presidente.

XIX. — Il Socio Amministratore è incaricato di riscuotere le rendite della Società e custodirae i titoli. In tale qualità egli ha facoli di depositare i titoli suddetti presso una Banca, a nome della Società, e di ritirare in parte o totalmente il deposito con quietanza del Socio stesso e del Presidente pro tempare. Egli è inottre incaricato di eseguire i pagamenti che gli veranno ordinati dal Presidente. È a lui affidata la custodia dell'Archivio, e di ogni altra suppellettile della Società.

Compilerà il conto dell'Amministrazione e gli Annali che verranno pubblicati in capo ai volumi delle Memorie.

XX. — La Società avrà tre membri pensionarii; la pensione sarà di lire trecento pagabili per metà allo spirare di ogni semestre, non computate in alcun caso, sia di morte sia di rinunzia, le frazioni di semestre.

Godranno della pensione i tre più anziani di nomina tra i Soci Nazionali.

XXI. — Con R. Decreto del di 13 ottobre 1866 esendo stati istituiti due premi dissumo di una medaglia d'oro dei valore di lire aço da conferria dalla Società agli Autori delle migliori Memorie Italiane, l'una di Matematica e l'altra di Sciente Fisiche e Naturali; e con legato del bennentrio Socio Mattened cessendo stato istituito il premio di una medaglia d'oro del valore di lire zoo da conferirsi all'Autore Italiano e Estero che avvia fata la scoperta di Fisica giudicata più importante negli ultimi tempi; nel conferimento di questi premi saranno osservate le seguenti norme:

§ 1. Il Presidente inviterà i suoi Colleghi a proporre i nomi di tre Soci per ogni Commissione delegata a dar giudizio di ciascun premio. Sconso un mese dali giorno dell'invito, si farà lo spoglio delle schede pervenute alla Presidenza come per la nomina del Soci; e saranno eletti Commissari coloro che avranno ipportato maggior numero di suffragi.

- § 2. Sino a che dura il giudizio, i nomi dei Soci componenti ciascuna Commissione rimarranno segreti, e soltanto saranno noti scambievolmente i membri della medesima Commissione, affinchè si possano mettere d'accordo nel dare il loro giudizio.
- § 3. Pronunziato il giudizio, i nomi dei premiati e dei componenti le Commissioni esaminatrici sarranno subito portati a conoscenza dei Soci; e le relazioni saranno pubblicate negli Atti della Società.
 - § 4. Le Memorie premiate, inedite, saranno pubblicate negli Atti.
 - § 5. Ai Soci Nazionali non potrà essere conferito alcun premio.
- § 6. Non avendo luogo la distribuzione di qualcuna delle suddette medaglie, il Presidente inviterà i Soci a deliberare se i premi non distribuiti debbano conferissi nell'anno successivo, o rimanere in cassa per altre occorrenze della Società.
- XXII. Le disposizioni dell'art. XXI dal § 1 al § 5 inclusivamente saranno applicate anche pel conferimento della «Medaglia Paternò» istituita nel 1923 dall'Associazione Italiana di Chimica pura ed applicata.